CHE APPROVA LA CONVENZIONE PER LA COSTRUZIONE DI FERROVIE NELLE PROVINCIE MERIDIONALI, NAPOLITANE E SICILIANE

Art. 13 (Convenzione)

Gli studi definitivi e quindi i lavori relativi alle linee concesse saranno, nell'ordine dal Governo reputato piu' conveniente, intrapresi immediatamente dopo l'approvazione della presente, e spinti in modo, che nel 1862 si trovino in costruzione almeno 150 chilometri di strada.

Essi dovranno successivamente continuarsi senza interruzione fino al loro compimento.

Il termine per l'esecuzione di tutte le linee contemplate nella presente concessione, e' fissato pel 31 dicembre 1869.

Il tempo stabilito per l'esecuzione delle opere relative a ciascuna sezione, sara' indicato nella pubblicazione degli incanti.

Versione in vigore dal 31 agosto 1861, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva la convenzione per la costruzione di ferrovie nelle Provincie meridionali, Napolitane e Siciliane
Estremi	Legge 28 luglio 1861, n. 155
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 1861

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-per-la-costruzione-di-ferrovie-nelle/convenzione-art-13/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it